

Piano delle Attività Estrattive

P.A.E. 2020



*N.T.A. - Allegato D
Convenzione tipo per attività
estrattive*

ALLEGATO D - CONVENZIONE TIPO PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Alla presente privata scrittura che deve essere conservata nella raccolta degli atti dei Notaio che ne autenticerà la sottoscrizione ed a cura del quale deve essere registrata, intervengono come parti interessate le persone qui nominate:

1) Il Dirigente..... nato a e domiciliato per ragioni del suo ufficio in Bologna, piazza Liber Paradisus n. 10, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Bologna CF 01232710374, - ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dello statuto di detto Comune e pertanto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

2) Il/la sig./sig.ra..... nato/a a e domiciliato/a in....., il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste di.....e quindi in nome, per conto, rappresentanza della Ditta..... (che in seguito verrà citata come Ditta) iscritta presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Bologna..... autorizzata in forza dei poteri conferitogli dallo statuto sociale, che in copia autentica si unisca al presente atto sotto la lettera A.

nonché

il/la sig./sig.ra.....
codice fiscale
residente a in
via.....n°.....;

il/la sig./sig.ra.....
codice fiscale
residente a in
via.....n°.....;

che interviene/intervengono in qualità di proprietario/i dei terreni oggetto dell'attività estrattiva per le incombenze di cui all'art. 12, comma 5 della L.R. 17/91,

PREMESSO che:

- la Ditta..... in data..... con protocollo di ricezione n°..... ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, per l'estrazione di..... (deve essere indicato il tipo di materiale);
- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è compresa nella zona denominata.....ed identificata con il suddetto nome nelle tavole di progetto del PAE comunale approvato con

- deliberazione del Consiglio comunale n°..... in data.....;
- la stessa area, sita nel Quartiere....., è identificata al catasto terreni del comune di Bologna al foglio..... mappale/i..... confina a nord..... a sud a est.....ad ovest.....;
 - la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da..... (titolo di proprietà o di contratto di affitto); (in caso di affitto specificare): che l'esercente ha diritto all'escavazione della suddetta area in virtù del (contratto di affitto o quant'altro), stipulato con il proprietario sig./sig.ra..... registrato al repertorio n°.....in data;
 - in data 31/03/2014 con Delibera del Consiglio della Provincia di Bologna è stato approvato il nuovo Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2013), che;
 - con Deliberazione Prog., PGè stato approvato lo schema di accordo con la ditta, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 relativo all'esercizio dell'attività estrattiva sul territorio comunale nel Polo estrattivo;
 - in data è stato sottoscritto l'Accordo (rep.) tra la Ditta ed il Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, nel quale si prevede
 - con PG ... è stata inoltrata dalla Ditta l'istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R. 4/2018;
 - la Delibera di Giunta comunale PG (Prog. ..) ha approvato l'esito della procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 4/2018 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., svolta sul Piano di Coltivazione e Sistemazione finale di..., che contiene prescrizioni per la progettazione, nonché indicazioni sui monitoraggi e controlli.

CONSIDERATO CHE

- in data PG n..... è stata presentata domanda di autorizzazione al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale della cava denominata
- contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di Coltivazione della cava ed il relativo progetto di Sistemazione finale della zona durante ed al termine dell'attività;

- ai sensi della L.R. 17/91 e s.m.i. e del PAE vigente, con PG e PG sono stati richiesti i pareri formali dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di ARPAE, rispettivamente ricevuti con PG (parere) e con PG;
- ai sensi dell'art. 7 del PAE vigente è stato richiesto il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio;
- il Consiglio del Quartiere con PG ... ha espresso parere favorevole in merito al progetto di coltivazione e sistemazione nella seduta del (OdG);
- in data si è tenuta la Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 17/91 e del PAE vigente, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con PG;
- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art. 7 delle norme di attuazione del PAE in argomento
- la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Delibera Prog. N° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 e s.m.i. perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che è accertato che la Ditta risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa relativamente ai settori richiesti ed in oggetto specificati rientranti nelle categorie previste dall'art.1 c. 53 della Legge 190/2012 per le white list provinciali della Prefettura di Bologna (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013 e successive modificazioni) con provvedimento e validità fino al

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- *(eventuale) che la presente convenzione sostituisce ed annulla le precedenti convenzioni del ... (atto notarile , rep. N. ...) e libera la ditta dagli impegni in esse contenuti;*
- deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione;
- detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così, costituiti:

Documentazione di carattere amministrativo:

- Rogito d'acquisto dei terreni completo di planimetria.
- Titolo conferente la disponibilità dei terreni nei casi in cui il richiedente non sia proprietario.
- Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante.
- Estratti di mappa catastale (a scala 1:2000) e partita catastale dell'area interessata all'attività estrattiva, rilasciati in data non anteriore a sei mesi.
- Proposta di convenzione.
- Designazione del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. 9/4/1959 n.128, come modificato dal D.Lgs. 624/96 e s.m.i..
- ...;

Documentazione di carattere tecnico:

- Relazione geologica - Inquadramento geologico, idrogeologico, giacimentologico e pedologico.
- Relazione tecnica - Piano di coltivazione della cava (rif. Allegato E alle NTA del PAE vigente).
- Progetto di sistemazione finale.
- Programma economico-finanziario.
- Piano di Gestione rifiuti di attività estrattiva (ex D.Lgs. 117/2008).
- Valutazione di Impatto Acustico (DOIMA).
- Relazione di valutazione e gestione delle emissioni di polveri diffuse.
- Descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione.
- Documentazione fotografica.

Tavole fuori testo:

- Planimetria dello stato attuale su base catastale e su C.T.R. (scala 1:1.000);
- Planimetria della massima escavazione (con evidenza delle deroghe dalle distanze di rispetto richieste);
- Planimetria della sistemazione morfologica e vegetazionale finale;
- Sezioni dello stato attuale e della massima escavazione;
- Sezioni della sistemazione finale;
- ...

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

CONDIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Autorizzazione estrattiva

L'attività estrattiva e di risistemazione, oggetto della presente Convenzione, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91; l'autorizzazione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

La Ditta si impegna sin da ora, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune e su semplice richiesta dello stesso, a fornire le garanzie fideiussorie di cui successivo art. 29.

La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori deve risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una specifica istruttoria tecnica.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori deve essere notificato dal Comune all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta della Ditta. Decorso tale termine si intende maturato il silenzio-assenso da parte del Comune in merito alla corretta esecuzione dei lavori.

1.1 - Deroghe per le aree di cui all'art. 104 D.P.R. 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto previste in progetto, così come definite nell'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga.

L'escavazione nelle aree di rispetto delle proprietà confinanti è condizionata all'avvenuto rilascio di assenso scritto che deve essere consegnato in copia conforme all'originale a completamento della documentazione amministrativa.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

1.2 - Durata dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91, la durata dell'autorizzazione e della presente convenzione è fissata in complessivi anni ... (.....), a partire dalla data della notifica del rilascio alla Ditta dell'autorizzazione stessa.

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga all'autorizzazione, così come previsto all'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91, essa può essere concessa con

provvedimento motivato del Sindaco, su domanda della Ditta, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'ultima fase di escavazione e nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.

In tal caso di rilascio della proroga richiesta, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla proroga stessa. Le eventuali singole proroghe della autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

1.3 - Autorizzazione semplificata

La procedura autorizzativa semplificata è applicabile nel caso in cui si ravvisi la necessità di una variante ad un piano di coltivazione e/o di sistemazione già approvato e autorizzato per cause non imputabili direttamente od indirettamente all'Esercente l'attività estrattiva, in cui non si riscontrino i seguenti elementi:

- variazioni della perimetrazione della zona di attività estrattiva;
- aumento della profondità massima di scavo autorizzata;
- ampliamento del perimetro dell'invaso estrattivo;
- aumento del materiale utile estraibile;
- modifiche sostanziali alla sistemazione morfologica e vegetazionale.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione che al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata deve seguire le procedure previste dalla L. R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14 e quanto indicato dall'art. 7 delle N.T.A. del PAE.

La procedura semplificata non richiede l'acquisizione da parte del Comune dei pareri di cui all'art. 7 comma 6 delle N.T.A. del PAE, non richiede lo svolgimento delle procedure di cui alla L.R. 4/2018 e non richiede la stipula di una nuova convenzione o di integrazione alla stessa.

TITOLO II

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE

Art. 2 - Superficie della zona di attività estrattiva

L'area interessata dall'intervento è di m² di cuim² oggetto di escavazione e m² aree di servizio, mentre le superfici derivanti dai franchi di rispetto dalle altrui proprietà o derivanti dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 risultano di m² secondo quanto indicato nella documentazione di progetto.

Art. 3 - Tipo di materiale da coltivare e relativi lavori di coltivazione

La Ditta deve rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione.

3.1 - Materiali asportabili

Il materiale estraibile è costituito da

In conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione, il volume massimo di materiale utile estraibile è pari a..... m³, di cui..... m³ assoggettati all'ottenimento del decreto di deroga all'art. 104 del D.P.R. 128/59 così come indicato dagli atti di progetto e di seguito dettagliato:

- a)
- b)
- c)

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 22.

Ai quantitativi così definiti dei materiali estratti verrà applicata la corrispondente tariffa di cui alla L.R. 17/91, secondo quanto precisato al successivo art. 28.

3.2 - Terreno agricolo e terreno sterile da accantonare

Il terreno agricolo nonché il terreno sterile come quantificato negli atti di progetto è pari a m³, non può essere ceduto a terzi, ma deve essere accantonato all'interno del perimetro definito dal PAE (o della cava) e preferibilmente nei franchi di rispetto per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.

3.3 – Rinvenimento di materiali diversi da quelli autorizzati

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, deve esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza. Nel caso in cui il quantitativo di materiale utile estratto risultasse inferiore a quello autorizzato, la Ditta può richiedere apposita variante al progetto, al fine di recuperare tali materiali nell'ambito del perimetro del PAE vigente e nel rispetto delle N.T.A. dello stesso.

In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati, debbono essere accantonati come sterili, nella zona di attività estrattiva, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale, quando il materiale di copertura già presente in cava non sia sufficiente per le opere di risistemazione stesse.

3.4 - Eventuale pesatura degli inerti

Per l'eventuale operazione di pesatura degli inerti, di preferenza, deve essere utilizzata la pesa mobile che sarà eventualmente sistemata all'interno della zona di attività estrattiva e che sarà rimossa prima dell'ultima fase di estrazione. Il posizionamento della pesa sarà oggetto di apposita richiesta di localizzazione al Comune per ottenere la prescritta autorizzazione.

Art. 4 – Geometria di scavo

La geometria di scavo - perimetro di scavo, profondità di scavo e pendenza delle scarpate - deve essere conforme a quanto previsto dagli atti progettuali e stabilito dalla presente convenzione estrattiva.

La profondità massima di scavo raggiungibile nell'area di escavazione è di m rilevati rispetto all'attuale piano medio di campagna, conformemente alla profondità prevista all'art. 16 e art. 23 delle N.T.A. del PAE vigente e riferito ai capisaldi inamovibili individuati negli atti di progetto.

Gli scavi devono essere comunque mantenuti ad una quota di almeno 1 m al di sopra del livello massimo della falda.

Il mancato ripristino di detta distanza di sicurezza può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente art. 3.2.

Qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, la stessa deve essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto,

secondo le modalità che verranno prescritte dal Comune. La Ditta deve dare comunicazione dell'evento, in forma scritta entro 48 ore dall'accaduto, all'Amministrazione Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti.

Anche qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista, la Ditta deve mantenere comunque il franco. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche ed i materiali più sopra descritti.

La Ditta, una volta raggiunta la profondità massima di escavazione, deve porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione e deve darne comunicazione scritta al competente Settore Comunale entro 48 ore.

Art. 5 - Drenaggio delle acque superficiali

In ogni fase della coltivazione deve essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie interne ed esterne mediante la costruzione di fossi - interni e di guardia lungo i fronti di scavo - idonei a convogliare fuori dall'invaso della cava le acque stesse.

Tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque di qualsiasi natura sono parte integrante del progetto.

Art. 6 - Perimetrazione dell'area di cava e recinzione

La Ditta deve provvedere, conformemente a quanto previsto dagli elaborati di progetto e dall'art. 11 delle N.T.A. del PAE vigente, a recintare l'area di intervento (comprendente sia l'area di escavazione vera e propria, sia le aree di stoccaggio, i piazzali di carico e manovra, gli impianti di lavorazione, ecc.); la recinzione deve avere un'altezza complessiva non inferiore a 1,80 m ed essere costituita da una rete sostenuta da piedritti metallici (infissi in basamento di calcestruzzo) o lignei (ben infissi nel terreno), in modo da risultare inamovibili senza l'uso di utensili e duraturi nel tempo.

Lungo tutto il tracciato della recinzione, a prescindere dalle sue caratteristiche esecutive, devono essere affissi, in numero e posizione tale da essere visibili l'uno dall'altro, e comunque ad una distanza non superiore a 40 m, cartelli di monito dei pericoli connessi all'attività.

Gli accessi alla zona di attività estrattiva devono essere conformi agli elaborati di progetto e devono essere dotati di cancelli metallici idonei ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati, tutti i cancelli devono essere muniti di serrature e

devono essere mantenuti chiusi negli orari e nei periodi durante i quali non venga esercitata l'attività e comunque in mancanza di personale addetto alla sorveglianza.

La Ditta deve provvedere alla corretta manutenzione della recinzione e dei cancelli per garantirne sempre la perfetta efficienza fino al termine delle attività di escavazione e sistemazione nell'area di cava.

Art. 7 - Cartello di accesso alla cava

Nella zona di accesso alla cava deve essere mantenuto, conformemente all'art. 11 delle N.T.A. del PAE vigente, in modo ben visibile, un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- comune territorialmente competente;
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- proprietario dei terreni;
- Ditta esercente, direttore responsabile dei lavori, sorvegliante (con recapiti telefonici);
- estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata;
- eventuali proroghe dell'autorizzazione convenzionata.

La Ditta deve provvedere, per l'intera durata dell'autorizzazione estrattiva, all'aggiornamento del cartello di cava.

TITOLO III

OBBLIGHI

Art. 8 – Comunicazioni agli Enti

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 17/91, l'inizio dell'attività estrattiva deve avvenire entro 8 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

La Ditta deve comunicare la data prevista per l'inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 e dall'art. 15 della L.R. 13/2015, al Comune, all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede operativa di Bologna, all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente e ad ARPAE - Area Prevenzione Ambiente Metropolitana, Servizio Territoriale.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta deve trasmettere all'Agenzia Regionale e all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente copia del piano di coltivazione e sistemazione finale di cui agli atti di progetto, copia del Documento di Salute e Sicurezza (ex D.Lgs. 624/1996) e nomina del Direttore Responsabile, con relativo documento di accettazione.

La Ditta è tenuta inoltre, ad inviare all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede operativa di Bologna l'elenco dei mezzi che intende utilizzare e delle imprese incaricate per il trasporto dei materiali estratti ai sensi dell'art. 3 della D.G.R. 2029 del 18/11/2019 e successive eventuali revisioni.

A completa ultimazione dei lavori di tombamento e di sistemazione finale la Ditta deve darne comunicazione scritta agli stessi Enti a cui ha inviato la comunicazione di inizio lavori.

Art. 9 – Obblighi particolari

In virtù di,

la Ditta si impegna a realizzare

Art. 10 - Strada di accesso, percorsi viari, lavori di manutenzione

Gli automezzi pesanti, diretti o provenienti dalla zona di attività estrattiva, devono compiere esclusivamente i percorsi previsti negli elaborati di progetto; l'accesso alla cava deve avvenire da Via

Eventuali soluzioni alternative per il collegamento dell'area di cava con la viabilità pubblica devono essere appositamente autorizzate dal competente Settore Comunale e prevedere il rispetto dell'art. 13 delle N.T.A. del PAE vigente.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti del piano di coltivazione e sistemazione finale, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 1.2.

La Ditta deve provvedere alla realizzazione e alla manutenzione del manto bituminoso della strada di accesso alla rete viaria pubblica all'interno della cava per una lunghezza di almeno m;

La Ditta provvederà inoltre all'esecuzione della manutenzione ordinaria (rifacimento del manto bituminoso, pulizia delle strade, manutenzione del sistema di raccolta delle acque e pulizia di eventuali fossi perimetrali alle strade) e straordinaria (riparazione di quanto viene danneggiato, in particolare lo sfondamento delle caditoie, cedimenti della banchina, ecc.), di un tratto di Via di almeno m lungo i due lati (..... m da un lato e m dall'altro) in prossimità dell'intersezione della viabilità pubblica con l'accesso all'area di cava.

Al fine di monitorare il traffico dei mezzi in entrata e in uscita dall'area di cava, in corrispondenza degli accessi utilizzati, la Ditta installerà entro 3 mesi dal rilascio della autorizzazione estrattiva apposita strumentazione di controllo, consistente in come concordato con gli uffici preposti.

Inoltre l'ingresso della cava, attestato sulla viabilità pubblica deve essere realizzato in modo da poter ospitare la sosta e la fermata di mezzi pesanti fuori dalla sede stradale.

La Ditta si impegna inoltre a mettere in opera quanto eventualmente prescritto dal Settore Mobilità del Comune, ovvero

Art. 11 - Polverosità

Tutti i mezzi utilizzati e adibiti al trasporto del materiale estratto e del materiale destinato alle operazioni di ripristino devono essere dotati di cassoni telonati ed utilizzare sempre il telone per l'idonea copertura del carico; nel caso di mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, la chiusura del telone deve avvenire prima dell'uscita dei mezzi dall'area di cava; nel caso di mezzi adibiti al trasporto del materiale destinato alle operazioni di ripristino, l'apertura del telone e la scopertura del carico deve avvenire solo all'interno dell'area di cava.

Le zone e le piste di cantiere all'interno del perimetro di cava da cui possono generarsi rilasci di particolato dovranno essere periodicamente bagnate; il tratto asfaltato di collegamento con la viabilità pubblica dovrà essere costantemente mantenuto in efficienza e periodicamente pulito e bagnato.

La Ditta deve evitare in ogni modo che mezzi in uscita e in entrata nell'area di cava imbrattino le strade pubbliche; nel caso ciò accidentalmente avvenga, nonostante le precauzioni anzidette, essa deve farsi carico dell'immediata pulitura della superficie stradale pubblica.

Art. 12 - Contenimento del rumore

La Ditta si impegna a realizzare e a mantenere in esercizio per tutta la durata dell'autorizzazione estrattiva tutte le misure mitigative ed operative individuate nella Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA) di progetto o prescritte nell'ambito dell'approvazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione finale.

La Ditta si impegna inoltre ad individuare dei percorsi per le macchine operatrici (ruspa ed escavatore) tali da evitare quanto più possibile l'entrata in funzione dei segnalatori acustici di retromarcia e limitare così il disturbo per i ricettori limitrofi.

La Ditta si impegna comunque ad adottare e realizzare tutte le ulteriori misure che dovessero risultare necessarie per contenere le immissioni sonore indotte dalle attività di cava, in modo da garantire, in corrispondenza dei ricettori limitrofi e delle loro pertinenze, il rispetto dei limiti acustici previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art. 13 – Prevenzione dell'inquinamento del suolo, sottosuolo e acque

La Ditta si impegna ad assumere tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare sversamenti accidentali di sostanze pericolose. Particolare cautela deve tenersi nell'uso dei carburanti destinati alle macchine operatrici e nelle operazioni di manutenzioni delle stesse.

Nel caso si necessiti di uno stoccaggio di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, l'ubicazione dello stesso deve essere conforme a quella riportata negli elaborati di progetto e deve essere garantita l'impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione delle acque di dilavamento e delle idonee vasche di raccolta delle stesse, al fine di garantire la non dispersione degli eventuali inquinanti.

In ogni caso gli eventuali depositi di carburante, nonché le operazioni di rifornimento, non possono essere ubicati all'interno delle aree di scavo e devono essere costruiti secondo tutti i criteri di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incendi e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, previsti dalle leggi vigenti in materia.

Nel caso in cui si verificassero eventuali fenomeni, anche potenziali, di inquinamento del terreno o delle falde, connessi all'attività autorizzata, incluso lo sversamento accidentale di idrocarburi durante le operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera, la Ditta si impegna sin d'ora ad eseguire tutte le indagini e gli interventi necessari per un idoneo disinquinamento, attivandosi nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e siti contaminati.

Art. 14 – Monitoraggi

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dei monitoraggi e agli esiti degli stessi devono essere inviati al Comune di Bologna e ad ARPAE secondo le modalità indicate nel piano di monitoraggio approvato con il Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, in esito alle procedure di cui alla LR 4/2018, sinteticamente riportate per ogni matrice di seguito trattata.

14.1 - Acque sotterranee

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione e per tutta la durata della stessa, la Ditta dovrà fornire trimestralmente agli Uffici comunali competenti le letture (da effettuarsi con cadenza mensile) delle quote piezometriche dei piezometri di controllo esistenti della falda idrica. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.

La Ditta dovrà inoltre procedere al controllo della qualità delle acqua di falda entro i piezometri di controllo, attraverso il set di parametri chimici definiti negli elaborati di progetto e secondo le modalità previste dall'art. 10 delle NTA del PAE vigente, da effettuarsi con le modalità previste negli atti di progetto e con un campionamento a cadenza semestrale (indicativamente nei mesi di giugno e dicembre) e da trasmettere al Comune e ad ARPAE entro 30 gg dall'esecuzione. Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate ai suddetti Enti con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo.

Le risultanze delle misurazioni e delle analisi andranno trasmesse tempestivamente agli Enti e tenute a disposizione per eventuali operazioni di vigilanza e controllo.

Il monitoraggio, oltre alla fase attuativa del progetto, in operam, dovrà proseguire anche successivamente all'attività a carico dell'Esercente per come stabilito dalle procedure di cui alla LR 4/2018 (o nel PCS); la durata del periodo di monitoraggio post attività è calcolata a far data dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale.

Prima dell'inizio delle attività autorizzate dovrà essere eseguito un campionamento di fondo naturale/antropico ante operam.

14.2 - Rumore

La Ditta si impegna all'esecuzione del piano di monitoraggio acustico previsto in progetto per tutta la durata dell'attività volto a verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora (questi ultimi da valutarsi nelle condizioni di massimo disturbo), secondo le modalità operative specificate di seguito:

- periodicità, durata e descrizione della campagna di monitoraggio, condizioni di lavorazione, recettori, ecc..

Gli esiti di detti monitoraggi devono essere inviati tempestivamente al Comune di Bologna e ad ARPAE accompagnati da una specifica relazione di valutazione dei

risultati stessi tenendo conto delle attività in atto durante il monitoraggio e dei recettori sensibili e comunque non oltre 30 giorni dal termine della campagna stessa.

Qualora dalle rilevazioni di rumore si riscontrasse il superamento dei limiti normativi, l'attività che ha cagionato la criticità dovrà essere sospesa e la Ditta è tenuta alla messa in opera di ulteriori opere di mitigazione acustica appositamente dimensionate nell'ambito di uno specifico studio acustico o alla modifica delle modalità operative attuate, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Bologna. Una volta realizzati gli interventi/misure di mitigazione dovrà essere condotto un nuovo monitoraggio volto a verificare l'efficacia delle misure poste in atto.

Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Comune con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.

In ogni caso la Ditta si impegna ad eseguire eventuali integrazioni ed approfondimenti dei monitoraggi qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario in relazione ad eventuali problemi connessi all'attività di cava ed al trasporto dei materiali estratti.

14.3 - Atmosfera

La Ditta si impegna all'esecuzione del piano di monitoraggio atmosferico previsto in progetto per tutta la durata dell'attività, secondo le modalità operative specificate di seguito:

- periodicità, durata e descrizione della campagna di monitoraggio, condizioni di lavorazione, recettori, parametri, metodi di riferimento, ecc..

Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Comune con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni. I risultati dei monitoraggi devono essere inviati a seguito dell'esecuzione della campagna al Comune e ad ARPAE accompagnati da una specifica relazione di valutazione dei risultati stessi alla luce delle attività in atto durante il monitoraggio e dei potenziali recettori.

Qualora dalle rilevazioni si riscontrasse il superamento dei limiti normativi, l'attività che ha cagionato la criticità dovrà essere sospesa e la Ditta è tenuta alla messa in opera di ulteriori opere di mitigazione o alla modifica delle modalità operative attuate, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Bologna. Una volta realizzati gli interventi/misure di mitigazione dovrà essere condotto un nuovo monitoraggio volto a verificare l'efficacia delle misure poste in atto.

In ogni caso la Ditta si impegna ad eseguire eventuali integrazioni ed approfondimenti dei monitoraggi qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario in relazione ad eventuali problemi connessi all'attività di cava o ed al trasporto dei materiali estratti.

14.4 - Viabilità

La Ditta si impegna all'esecuzione del piano di monitoraggio del traffico indotto dall'attività estrattiva previsto in progetto per tutta la durata dell'attività. Il monitoraggio dovrà essere eseguito sia in fase ante-operam sia in corso d'opera con le modalità riportate nell'Art. 10 della presente convenzione. Gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati periodicamente al Comune e, in caso di malfunzionamento l'esercente dovrà darne comunicazione al Comune, provvedere tempestivamente al ripristino del sistema e garantire comunque l'esecuzione del monitoraggio e la relativa comunicazione dei dati di traffico.

Art. 15 - Sicurezza delle persone all'interno delle aree interessate dall'attività estrattiva

La Ditta s'impegna ad adottare, per la conduzione dell'attività estrattiva, metodi di estrazione di assoluta sicurezza nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In particolare la viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato e le scarpate di intervento e finali devono rispettare il dimensionamento definito all'art. 24 della NTA del vigente PAE.

Il Comune, nei casi di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria ed alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, si riserva la facoltà di sospendere, d'intesa con le altre Autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi di pericolo incombenti sulle maestranze o sui terzi non siano stati rimossi a cura e spese della Ditta.

Per tutte le fasi di esercizio dell'attività estrattiva, la Ditta si impegna all'osservazione delle misure di sicurezza e di gestione del rischio descritte all'interno del Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (DSS), redatto ai sensi del D.Lgs. 624/96 e trasmesso con le modalità di cui al precedente Art. 8 della presente convenzione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI SISTEMAZIONE FINALE

Art. 16 - Fasi dei lavori di coltivazione

L'attività estrattiva deve essere effettuata in conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di tombamento e di sistemazione finale, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, con la gradualità necessaria a limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

La Ditta non può comunque apportare varianti al progetto, salvo quanto previsto al precedente art. 1.3.

Il mancato rispetto delle modalità e dei tempi programmati per l'esercizio dell'attività estrattiva si configura come motivazione sufficiente per l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 16, 17 e 18 della L.R. 17/91 e s.m.i. (decadenza, diffida, revoca e sospensione).

In caso di revoca, il Sindaco, sentita l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede operativa di Bologna, dispone le modifiche che risultino necessarie al completamento del progetto di sistemazione finale, da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia di quest'ultima, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 29.1.

Art. 17 - Corretta gestione delle attività - danni

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:

- ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere previste dalla normativa del vigente PAE, le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- ad una precisa e corretta attuazione del piano di coltivazione e del piano di sistemazione finale autorizzati, nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali, nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Nel caso in cui nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Sindaco notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con

ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 32, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo, nelle casse comunali.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

La Ditta esclude fin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

Art. 18 - Rischi emergenti - danni non previsti

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità riscontrati dai funzionari addetti ai controlli ed esplicitamente esposti al titolare, o al Direttore Responsabile o al sorvegliante di cava, le disposizioni previste per annullare l'insorto rischio dovranno essere immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque e dei suoli, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria e i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere con le modalità previste dell'art. 17 della LR 17/91 (diffida e sanzione), l'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e a spese dell'Esercente.

La Ditta, al verificarsi di eventuali fenomeni di dissesto delle scarpate di scavo, si impegna a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 48 ore dall'accaduto, con indicazione delle operazioni d'emergenza adottate per la mitigazione del rischio (es: temporanea sospensione della coltivazione fino al ripristino della sicurezza, adeguamento delle pendenze a seguito di nuove verifiche di stabilità, ecc.). La medesima comunicazione dovrà essere trasmessa anche all'AUSL territorialmente competente, qualora si siano verificate situazioni di pericolo per la sicurezza dei lavoratori.

In caso di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo nel corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, riguardanti variazione della profondità degli scavi, delle pendenze delle scarpate di scavo e di riassetto dell'area, può inoltre imporre modifiche alle modalità di recupero ambientale; il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire tali istruzioni e modifiche, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

Art. 19 - Sistemazione finale

La sistemazione finale della zona di attività estrattiva deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

19.1 – Sistemazione morfologica

La Ditta provvederà alla sistemazione morfologica dell'area tombando l'invaso fino alla quota indicata negli elaborati di progetto e adottando modalità conformi a quanto indicato all'Allegato G delle N.T.A. del PAE vigente. Il tombamento dovrà avvenire utilizzando in parte il quantitativo di terreno sterile (cappellaccio) da reperire in sito pari a ... m³ ed in parte un volume massimo di terreno conferito dall'esterno pari a ... m³ costituiti da in riferimento alle tipologie specificate nell'art. 36 delle NTA del vigente PAE . Il fabbisogno massimo stimato, nel caso dell'ottenimento di tutte le deroghe alle distanze di rispetto richieste, è pari a ... m³. Con le modalità previste dall'allegato G alle NTA del vigente PAE sarà trasmesso al Comune di Bologna un report inerente i quantitativi mensili di materiale importato dall'esterno.

Tutti i campionamenti e relativi referti analitici dei materiali di riempimento dovranno essere trasmessi anche all'ARPAE Area Prevenzione Ambiente Metropolitana, Servizio Territoriale, nonché tenuti a disposizione per eventuali operazioni di vigilanza e controllo da parte dell'ARPAE stessa.

La Ditta si impegna, su esplicita richiesta del Comune o degli Enti di controllo, ad eseguire ulteriori specifici campionamenti.

Non è in alcun modo ammesso in cava lo stoccaggio, seppur temporaneo, di materiale proveniente dall'esterno privo di idonea certificazione secondo quanto previsto dalle N.T.A. del PAE vigente. Non è pertanto ammessa in cava, la caratterizzazione di materiali conferiti dall'esterno, se non per ulteriori accertamenti qualitativi sui materiali già certificati idonei per il tombamento dell'invaso di cava, su iniziativa della Ditta.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali utilizzati per il tombamento, anche se conferiti da terzi.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nella zona di attività estrattiva sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

19.2 – Sistemazione vegetazionale

La Ditta deve provvedere a mettere in opera la sistemazione vegetazionale del comparto prevista negli atti di progetto, con interventi finalizzati al reale attecchimento delle specie messe a dimora. Le specie arboree di progetto sono

tutelate anche se non raggiungono le dimensioni previste dal Regolamento comunale del verde.

La Ditta deve inoltre provvedere alla manutenzione della sistemazione vegetazionale del sito per ... anni dal rilascio del certificato di completa e regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.

Art. 20 - Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Comune di Bologna, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede fino ad un termine massimo di 180 (centottanta) giorni per la regolarizzazione.

La Ditta, in tal caso, deve verificare che la durata della fideiussione sia tale da garantire anche il periodo concesso e qualora ciò non fosse, dovrà prolungare al validità della garanzia fino al termine stesso, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Trascorso il termine concesso, il Comune può procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al successivo art. 29 e facendo gravare sulla Ditta esercente l'eventuale maggior spesa.

Art. 21 - Costruzioni accessorie, provvedimenti edilizi autorizzativi o concessori

Idonei locali per i servizi igienico assistenziali, di riposo, refezione e spogliatoi (rif. Allegato IV D.Lgs. 81/08) devono eventualmente essere installati nella zona di attività estrattiva e nelle aree destinate agli impianti di prima lavorazione dell'estratto.

Detti locali prefabbricati devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e devono essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale.

Le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale non necessitano di titolo edilizio in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui al D.P.R. 380/2001.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 22 - Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta deve presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto in scala 1:1.000, fornito anche su supporto informatico, riferito al 31 ottobre dell'anno a cui la relazione di si riferisce, con indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di tombamento e di quelle relative all'eventuale stoccaggio del suolo pedogenizzato e degli sterili, distinguendo, inoltre, le aree aree oggetto di deroga ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i.. Tale rilievo deve essere eseguito sugli stessi "appoggi" plano-altimetrici stabiliti in convenzione, deve essere sufficientemente quotato ed i punti rilevati devono essere in quantità tale da rendere realmente rappresentata la massa dei volumi all'interno dell'area di escavazione.
- b) sulla base del rilievo di cui al punto precedente, computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agrario, terreno sterile e tombamento), computando separatamente sia i volumi escavati sia quelli introdotti a sistemazione (distinti per tipologia), in riferimento sia alle aree soggette a deroga in avvicinamento sia in quelle esenti;
- c) indicazioni relative alla destinazione dei materiali scavati, distinguendo tra quelli destinati ai propri impianti e quelli venduti a terzi;
- d) indicazioni relative alla provenienza dei materiali di tombamento, a completamento delle comunicazioni di cui all'Allegato G alle NTA del PAE vigente;
- e) adeguata documentazione fotografica con allegata planimetria su cui andranno posizionati i punti di ripresa fotografica.

La cartografia dello stato di fatto dell'anno di riferimento deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti nella zona di attività estrattiva alla presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il Comune può effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta e può per questo, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere e/o eseguire, anche senza preavviso, rilievi topografici aggiuntivi.

Questi rilievi aggiuntivi andranno anch'essi restituiti alla scala 1:1.000 sugli stessi "appoggi" plano-altimetrici stabiliti in convenzione.

La Ditta, nell'ambito della suddetta relazione, dovrà aggiornare l'elenco dei mezzi di cui all'Art. 8, confermandone la stesura già inviata ovvero segnalando eventuali integrazioni/modifiche.

Al fine di assicurare anche all'Agenzia una pronta ricezione di tale comunicazione, nel merito di eventuali integrazioni/modifiche agli elenchi già trasmessi, sarà cura della Ditta inviare la "Relazione annuale sull'attività estrattiva", corredata della citata segnalazione anche all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

La mancata trasmissione dei dati, la trasmissione di dati falsi, oppure l'utilizzo di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 36 c. 1 della L.R. 18/2016 può costituire causa di sospensione dell'attività estrattiva, previa contestazione dei fatti.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 23 - Rinvenimenti di interesse storico, archeologico e paleontologico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della zona di attività estrattiva oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori e a comunicare entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, deve essere trasmessa anche al Comune di Bologna.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti.

I lavori possono essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità previa comunicazione scritta al Comune.

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore può essere concessa una proroga dell'autorizzazione pari al periodo di forzata sospensione (art. 18, comma 4 L.R. 17/91).

Art. 24 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione finale della zona di attività estrattiva oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Comune di Bologna.

I lavori possono essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare previa comunicazione scritta al Comune.

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore può essere concessa una proroga dell'autorizzazione pari al periodo di forzata sospensione (art. 18 comma 4 L.R. 17/91).

Art.25 - Cessione delle aree

In considerazione della destinazione ad uso pubblico, ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione comunale, anche per i suoi successori ed aventi causa, la Ditta si

impegna a cedere l'area compresa catastalmente al foglio/i ... mappale/i ... al Comune di Bologna.

Le parti concordano in una consegna anticipata dell'area, ove le esigenze pubbliche lo rendano necessario, a semplice richiesta del Comune di Bologna.

In virtù del presente articolo, la Ditta si impegna entro ... mesi dalla data della presente convenzione a trascrivere a proprie spese al Catasto gli impegni in essa derivanti.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 26 - Vigilanza e controlli nelle cave

Nel rispetto delle leggi vigenti i funzionari autorizzati per la vigilanza ed i controlli, nonché quelli incaricati dell'istruttoria di pratiche per l'attività estrattiva, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno diritto al libero accesso alla zona di attività estrattiva, anche senza alcun preavviso, allo scopo di compiere i controlli di loro competenza.

Il Comune ha facoltà di intervenire, previa sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, per la rimozione di materiali non autorizzati presenti all'interno dell'invaso estrattivo o nella zona di attività estrattiva, rivalendosi poi sull'esercente.

La Ditta o per essa il Direttore Responsabile deve dare ogni chiarimento, informazione e notizia che sia richiesta dai funzionari autorizzati e di porre a disposizione il personale, i mezzi e quanto occorra per l'espletamento dei controlli nonché per le rimozioni suddette.

Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta e potrà per questo, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi topografici aggiuntivi.

Art. 27 - Sanzioni

Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui siano accertate contemporaneamente diverse difformità rispetto a quanto convenzionato e autorizzato e le difformità siano riferibili ad articoli diversi della convenzione estrattiva, la sanzione complessiva applicata, ai sensi della L.R. 17/91 e s.m.i., deriverà dalla somma delle sanzioni previste per ogni singola difformità.

TITOLO VII

ONERI E GARANZIE

Art. 28 - Oneri

28.1 - Tariffe

La Ditta s'impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno di autorizzazione all'attività estrattiva, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 17/91.

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 20. In assenza delle situazioni ostative richiamate dalla DGR 2029/2019, il Comune potrà applicare la riduzione dell'onere, prevista dalla stessa DGR, a favore del soggetto titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il quale provvederà al versamento dell'onere dovuto in misura ridotta.

28.2 - Mancato pagamento degli oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione (art. 16 della L.R. 17/91), nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 29 - Garanzia finanziaria

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta deve prestare al Comune, alla firma del presente atto, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di seguito specificate.

29.1 - Importi

a) per l'esecuzione delle opere di tombamento della cava utilizzando materiali presenti nel sito, la Ditta presta al Comune la garanzia fideiussoria nella misura concordata di € (euro / ...) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti del progetto, da intendersi comprensivo di IVA;

b) per l'esecuzione delle opere di tombamento della cava utilizzando materiali importati dall'esterno, la Ditta presta al Comune la garanzia fideiussoria nella misura concordata di € (euro / ...) corrispondente al 100 per cento della

spesa presunta come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti del progetto, da intendersi comprensivo di IVA;

c) per l'esecuzione delle opere inerenti la sistemazione vegetazionale, comprensive della manutenzione della durata di ... anni, la Ditta presta al Comune la garanzia fideiussoria nella misura concordata di € (euro / ...) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti del progetto da intendersi comprensivo di IVA.

29.2 – Disposizioni relative alla garanzia

La garanzia finanziaria di cui sopra è costituita a mezzo di fideiussione (bancaria o assicurativa) contratta in data presso l'Istituto (o Compagnia)

La Ditta avrà la possibilità di cambiare Istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole:

- La fideiussione è valida dalla data di rilascio fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Bologna dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e del conseguente svincolo della garanzia.
- Il valore della fideiussione dovrà essere aggiornato con cadenza annuale nella misura pari al 100% della variazione accertata dell'indice ISTAT FABBRICATI. L'aggiornamento verrà richiesto dal Comune di Bologna tramite idonea comunicazione e l'avvenuto adeguamento dovrà pervenire al Comune medesimo entro il 31 luglio di ogni anno.
- Il mancato pagamento, da parte del contraente la garanzia, del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni dell'Istituto o Compagnia fideiussore nei confronti del Comune di Bologna.
- L'Istituto o Compagnia fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune, con operatività entro 30 giorni dal ricevimento, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, del Codice Civile, e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e della eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del C.C. medesimo.
- Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui la Ditta esercente l'attività sia dichiarata fallita, ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

- E' consentita la parziale escussione da parte del Comune in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi.
- La fideiussione dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del firmatario la fideiussione attestante il potere di firma per polizze fideiussorie di tipologia ed importo richiesto.

Ogni anno sarà possibile, solo su esplicita richiesta scritta della Ditta esercente che deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo, provvedere alla riduzione del valore della garanzia fideiussoria, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 20 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di tombamento e di sistemazione finale. Tale riduzione avverrà previa comunicazione scritta del Comune di Bologna al fideiussore ed alla Ditta.

Art. 30 - Svincolo delle garanzie

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue:

- a completa ultimazione dei lavori, così come previsto dal progetto di sistemazione finale e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore Responsabile, il Comune libererà la residua garanzia contestualmente all'attestazione della completa e regolare esecuzione dei lavori rilasciata sulla base di un'istruttoria del Comune;
- l'attestazione di completa e regolare esecuzione dei lavori deve essere notificata all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta della Ditta;
- il completo svincolo delle fideiussioni versate per le attività di manutenzione delle opere di sistemazione finale avverrà alla termine del periodo previsto per la manutenzione stessa e in seguito a specifica verifica da parte del Comune.

TITOLO IX

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTENZIOSO

Art. 31 - Registrazioni e trascrizioni

La Ditta deve effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione ai sensi e per gli effetti del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.

Le spese del presente atto, come ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di una copia autentica dell'atto stesso da consegnarsi al Comune di Bologna a cura del Notaio autenticante entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto da parte del rappresentante del Comune, sono a totale carico della Ditta.

Art. 32 - Contenzioso

Gli impegni che con la presente convenzione la Ditta esercente e proprietaria dell'area assume in ordine alla quantità, alle caratteristiche ed ai termini di tempo dei lavori di sistemazione sono pattuiti definitivamente.

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin da ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C..

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La decisione avverrà entro 60 giorni dalla costituzione del collegio.

Art. 33 - Rinvio alle normative vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme previste dal PAE vigente, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia regionali sia provinciali, nonché dalla legislazione sia regionale sia nazionale.